



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV CIVILE**

Il giudice designato,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da INNOCENZI Sabrina (C.F. NNCSRN69D57LIS2Y), con l'ausilio dell'OCC- Gestore della crisi, nelle persone del dott. Claudio Chiori e della dott.ssa Maria Luigia Ottaviani, gestori nominati dall'OCC dei Dottori Commercialisti di Roma,

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

preso atto che la durata del piano è triennale e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 223.229,02 che saranno versati per euro 6.464,62, quale residuo acconto per le competenze spettanti all'OGC entro 7 giorni dall'omologa e per euro 1.000,00 mensili a decorrere dal mese successivo alla data di omologazione del piano, oltre che con la vendita dell'immobile di proprietà ad un valore non inferiore ad euro 180.000,00 entro 30 mesi;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

considerato che la domanda di omologazione è stata accompagnata da osservazioni da parte di un creditori concorsuali, Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo S.C;



ritenuto che è stata risolta la contestazione con l'attribuzione al creditore di un maggior credito tenendo conto di tutti i titoli azionati;

ritenuto, in ogni caso, che la proposta è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che vedrebbe insoddisfatti i crediti chirografari;

ritenuto che, quanto alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto, tale verifica deve concludersi con esito positivo;

considerato che, posto quanto precede, l'OCC – Gestore della crisi, anche in considerazione delle osservazioni da parte del creditore concorsuale che hanno portato alla modifica della proposta, che prevede di soddisfare i creditori nelle medesime percentuali indicate nel piano e nella proposta (ovvero pagamento integrale dei creditori in prededuzione, pagamento integrale dei creditori privilegiati di primo grado, pagamento dei privilegiati di secondo grado al 50% e , pagamento dei creditori chirografari al 40%) ha considerato definitivo il piano depositato in data 28.03.2025;

#### **P.Q.M.**

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da INNOCENZI Sabrina dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone la pubblicazione immediata della presente sentenza e, comunque entro due giorni, nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma, [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it), a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori a cura del Gestore della crisi,

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Roma 8 aprile 2024

Il Giudice Designato

Dott.ssa Daniela Cavaliere



